Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1983

che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

(GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 473/89 della Commissione del 24 febbraio 1989	L 53	34	25.2.1989
►**M2**	Regolamento (CE) N. 2945/95 della Commissione del 20 dicembre 1995	L 308	18	21.12.1995
►**M3**	Regolamento (CE) n. 395/98 della Commissione del 19 febbraio 1998	L 50	17	20.2.1998
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1488/98 della Commissione del 13 luglio 1998	L 196	3	14.7.1998
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2737/99 della Commissione del 21 dicembre 1999	L 328	54	22.12.1999
►**M6**	Regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione dell'8 ottobre 2001	L 268	23	9.10.2001
►**M7**	Regolamento (CE) n. 1804/2005 della Commissione del 3 novembre 2005	L 290	10	4.11.2005

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A2**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 353 del 15.12.1983, pag. 21 (2807/83)

►**C2** Rettifica, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 36 (2737/1999)

►**C3** Rettifica, GU L 29 del 4.2.2000, pag. 38 (2737/1999)

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1983

che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 luglio 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri [2], in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2057/82, i capitani di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono tenere un giornale di bordo delle operazione eseguite;

considerando che l'uniformazione dei giornali di bordo permette di ottenere, sul piano comunitario, il rispetto delle misure di conservazione adottate ed un più efficace controllo dell'osservanza delle disposizioni in vigore, facilitando inoltre un'analisi scientifica delle valutazioni riguardanti le riserve ittiche e il loro sfruttamento;

considerando che, ai fini dell'osservanza dei contingenti assegnati ai singoli Stati membri, i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati devono essere attestati da una dichiarazione di sbarco o di trasbordo a cura del capitano;

considerando che, se un'operazione di sbarco o di trasbordo è effettuata oltre quindici giorni dopo la cattura, i dati in questione devono essere sistematicamente comunicati con i mezzi opportuni;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M5
▼C2

Articolo 1

1. I comandanti dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri registrano le informazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 nel giornale di bordo conformemente al modello di cui all'allegato I per tutte le zone di pesca, ad eccezione delle zone NAFO 1/CIEM Va) e XIV, per le quali si utilizza il modello di cui all'allegato II. Il modello che figura nell'allegato II bis può essere utilizzato per le attività di pesca effettuate esclusivamente nel Mediterraneo dai comandanti di pescherecci comunitari la cui lunghezza non supera 18 metri fuori tutto e che effettuano bordate giornaliere in una sola zona di pesca.

2. Il giornale di bordo di cui agli allegati I, II e II bis è parimenti compilato secondo le condizioni stabilite al paragrafo 1 quando i pescherecci operano nelle acque di un paese terzo, salvo che quest'ultimo prescriva esplicitamente un giornale di bordo di tipo diverso.

3. Per le attività di pesca nel Mediterraneo va annotata nel giornale di bordo qualsiasi specie conservata a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo e che figura nell'elenco di cui all'allegato VII.

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

▼C2

4. Gli attrezzi di pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati nell'allegato VI e i codici a tre lettere stabiliti dalla FAO o i nomi.

▼M2

Articolo 1a

1. I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a svolgere attività di pesca nelle aree, in seguito riferite come zone di sforzo, definite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio [1] ►M3 nonché all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio [2] ◄, registrano le informazioni di cui all'articolo 19e del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio [3] nel giornale di bordo, conformemente al modello di cui all'allegato I.

2. Quando i comandanti di pescherecci comunitari attraversano una zona di sforzo, dove sono autorizzati a pescare, senza svolgere attività di pesca, essi registrano le informazioni e l'ora, tempo di entrata e uscita, dalla zona di sforzo nel giornale di bordo.

3. La registrazione sarà eseguita in accordo con le istruzioni presenti nell'allegato IVa.

▼B

Articolo 2

1. La dichiarazione di sbarco di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2057/82 è redatta conformemente ai modelli figuranti nell'allegato I o III.

Tuttavia, quando lo sbarco si effettua in un porto di uno Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata, si può utilizzare un altro modello prescritto dallo Stato membro suddetto purché contenga almeno le informazioni di cui all'allegato III.

▼M5
▼C2

Tuttavia, il modello di cui all'allegato II bis può essere utilizzato quando lo sbarco avviene in un porto di uno Stato membro bagnato dal Mediterraneo dai comandanti di pescherecci comunitari la cui lunghezza non supera 18 metri fuori tutto e che effettuano bordate giornaliere in una sola zona di pesca.

▼B

2. La dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2057/82 è redatta conformemente al modello figurante nell'allegato I, escluse le acque nella NAFO 1/CIEM V a) e XIV. In quest'ultimo caso la dichiarazione di sbarco e di trasbordo di cui all'allegato III deve essere utilizzata a tale scopo.

3. Le dichiarazioni devono essere redatte in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e Vrispettivamente.

Articolo 3

Le informazioni da comunicare in virtu dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2057/82 da parte del capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o immatricolato in uno Stato membro da trasmettere alle autorità di tale paese, qualora lo sbarco oppure il trasbordo abbia luogo più di quindici giorni dopo la cattura, comprendono:

— i quantitativi, espressi in kg, di ogni specie catturata, trasbordata o sbarcata nel periodo successivo alla precedente comunicazione;

— le zone CIEM/NAFO ►A1 /COPACE ◄ in cui sono avvenute le catture, con indicazione separata delle catture effettuate nelle acque

[1] GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.
[2] GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 1.
[3] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

▼B

di un paese terzo oppure al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati.

Tali informazioni devono essere trasmesse ogni quindici giorni a decorrere dal giorno in cui vengono effettuate le prime catture, conformemente al disposto dell'allegato VIII.

▼M2

Articolo 3a

Quando, conformemente all'articolo 19c del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio trasmette via radio il messaggio relativo allo sforzo di pesca, la trasmissione deve avvenire mediante una delle stazioni radio che figurano nell'allegato VIIIa.

Il nome, l'indirizzo e i numeri di telex, telefono e telefax delle autorità competenti di cui all'articolo 19c, paragrafo 1, sono indicate nell'allegato VIIIb.

▼B

Articolo 4

Il giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o di trasbordo possono essere verificati da un funzionario abilitato dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2057/82, al fine di accertare il rispetto dei regolamenti relativi alle misure di conservazione e di controllo, compreso il presente regolamento.

Articolo 5

1. Se le istruzioni di cui all'allegato IV precisano che l'applicazione di una norma è facoltativa, lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o nel quale è immatricolato può fare obbligo al comandante di attenersi alle norme in causa.

2. La tolleranza nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo è pari al 20 %.

Il numero di casse, ceste od altri recipienti nei quali è contenuto il pesce deve essere indicato con esattezza.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile novanta giorni dopo la trasmissione dei giornali di bordo agli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

N. **GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Nome della nave o delle navi ed eventuale indicativo radio (1)	Numero o numeri (2)	Nome del comandante o dei comandanti (3)
		Indirizzo

	Giorno	Mese	Ora	Anno 19
Partenza (4)				da
Ritorno (5)				a
Sbarco (6)				a

Attrezzo di pesca (8) | Maglie (9) | Dimensioni (10)

In caso di trasbordo (7) Giorno | Mese

Nome ed eventuale indicativo radio

Numero di identificazione esterno

Nazionalità del peschereccio che riceve le catture

Data (11)	N. di operazioni di pesca (12)	Tempo di pesca (13)	Posizione (14)			Catture per specie conservate a bordo in kg di peso vivo o numero di recipienti (15)											Sigla
			Riquadro statistico	Divisione CIEM Zona NAFO (1) /COPACE/	Zona di pesca paesi terzi	(2) (10)	(3) (11)	(4) (12)	(5) (13)	(6) (14)	(7) (15)	(8) (16)	(9) (17)				Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per (specie in questione) in kg

	Divisione CIEM Zona NAFO (1) /COPACE/ (22)	Zona di pesca paesi terzi (22)	Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) in kg o unità utilizzata (18): ovvero kg											
Presentazione del pescato (17)														Stima degli scarti totali (16)
Quantitativi (19)														Firma Comandante/ Mandatario (*) (20)
Presentazione del pescato (17)														
Quantitativi (19)														
Presentazione del pescato (17)														
Quantitativi (19)														Eventualmente nome e indirizzo del mandatario (21)
Presentazione del pescato (17)														
Quantitativi (19)														

(*) Depennare le diciture inutili

Osservazioni: _____

▶(1) (2) A1

▶(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) M5

ALLEGATO II

GIORNALE DI BORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA ZONA NAFO 1 E PER LE DIVISIONI CIEM V a) E XIV

Nome della nave		Data			Divisione NAFO/ CIEM
		Giorno	Mese	Anno	
Numero esterno di identificazione					

Ora di inizio dell'operazione (GMT)	Ora di fine dell'operazione (GMT)	Ore di pesca effettuate	Posizione all'inizio dell'operazione			Tipo di attrezzatura	Numero delle reti o delle lenze alate	Ampiezza delle maglie	Catture ripartite per specie (in kg di peso vivo)										
			Latitudine	Longitudine	Divisione NAFO/ CIEM					Merluzzo	Scorfano di Norvegia	Ippoglosso nero	Ippoglosso	Lupo marino	Mormora	Gamberi			
									conservati										
									rigettati in mare										
									conservati										
									rigettati in mare										
									conservati										
									rigettati in mare										
									conservati										
									rigettati in mare										
									conservati										
									rigettati in mare										
									conservati										
									rigettati in mare										
									conservati										
									rigettati in mare										
			Totale parziale per la giornata						conservati										
									rigettati in mare										
			Totale per il viaggio						conservati										
									rigettati in mare										
Pesce lavorato oggi per l'alimentazione umana (in kg di peso vivo)																			
Pesce lavorato oggi per la polverizzazione (in kg di peso vivo)																			
TOTALE																			

Osservazioni	Firma del comandante

▼M5
▼C3

ALLEGATO II bis

GIORNALE DI BORDO E DICHIARAZIONE DI SBARCO/DI TRASBORDO DELL'UNIONE EUROPEA
(MARE MEDITERRANEO)

N.	N. interno schedario navi			Giornale di bordo n.		Anno:	Bordata n.:	
Nome della nave	Indicativo radio di chiamata	Identificazione esterna	Nome del comandante		Giorno	Mese	Ora	Porto
				Partenza				
Reti da traino a coppia			Indirizzo	Arrivo				
Trasbordo				Sbarco				

Attrezzo	Dimensioni	Numero	Dimensioni maglie	N. operazioni di pesca	Tempo di pesca/immersione	Zona di pesca	Zona di pesca paesi terzi	Rigetti in mare	
								Specie	Peso

1983R2807 — IT — 11.11.2005 — 009.001 — 7

▼**C3**

Catture suddivise per specie conservate a bordo e sbarcate/trasbordate in kg di equivalente peso vivo

Specie	Codice	Unità	Peso	Osservazioni	Specie	Codice	Unità	Peso	Osservazioni

Firma

Il sottoscritto certifica che le annotazioni sono complete, veritiere ed accurate.

Data: Firma:

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI SBARCO/DI TRASBORDO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

Nome della nave ed eventuale indicativo radio:

Numero esterno di identificazione:

In caso di trasbordo
Nome e/o indicativo radio
Numero esterno di identificazione e nazionalità del pescherecchio che riceve le catture:

	Giorno	Mese	Ora	Anno 19	Nome del mandatario:	Nome del comandante:
Partenza (4)				da		
Ritorno (5)				a	Firma:	Firma:
Sbarco (6)				a		

Indicare il peso in kg dell'unità utilizzata (ad esempio, cassa, cesta) e il peso vivo in kg di tale unità: _____ kg (18) (19)

Specie	CIEM/NAFO ►(1)/COPACE◄	Zona di pesca paesi terzi	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)	Presentazione (17)
			Interno	Sviscerato	Decapitato	Filettato						

(*) Depennare le diciture inutili.

▼B

ALLEGATO IV

ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L'OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL'ALLEGATO I ►M5 ►C2 O DELL'ALLEGATO II BIS ◄ ◄ E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO O DI TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL'ALLEGATO I ►M5 ►C2 O DELL'ALLEGATO II BIS ◄ ◄ O III

1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti delle navi che, in base alla regolamentazione della Comunità economica europea, devono compliare il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto.

2. ISTRUZIONI CONCERNENTI IL GIORNALE DI BORDO

2.1. **Disposizioni generali**

▼M6

2.1.1. *Pescherecci soggetti all'obbligo di tenere un giornale di bordo*

Sono tenuti a compilare il giornale di bordo tutti i comandanti di pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 10 metri.

Sono altresì tenuti a compilare il giornale di bordo i comandanti di pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, qualora lo richieda lo Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera o in cui è registrato.

▼B

2.1.2. *Modalità per la compilazione del giornale di bordo*

— Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno non oltre le ore 24.00 o all'arrivo in porto.

— Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare.

— Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie.

— Se uno Stato membro lo desidera, le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandiera o immatricolate nel registro di tale Stato membro. A tal fine le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari.

2.1.3. *Modalità per la compilazione del giornale di bordo nelle acque dei paesi terzi*

— In mancanza di disposizioni particolari del paese terzo interessato, deve essere compilato il giornale di bordo comunitario.

— Qualora il paese terzo prescriva l'impiego di un giornale di bordo di tipo diverso, occorre compilare quest'ultimo anziché il giornale comunitario.

— Qualora un paese terzo non prescriva un particolare giornale di bordo ma richieda indicazioni diverse da quelle comunitarie, il giornale deve recare tali diverse indicazioni.

2.2. **Dati relativi alla nave**

Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo si devono fornire le informazioni generali sulla nave o, se del caso, sulle navi. Secondo la numerazione disposta su ogni pagina, si riportano rispettivamente i seguenti dati:

n. di riferimento del giornale di bordo (1): nome della nave e eventuale indicativo radio;

n. di riferimento del giornale di bordo (2): identificazione esterna;

n. di riferimento del giornale di bordo (3): nome e indirizzo del capitano;

n. di riferimento del giornale di bordo (4): giorno, mese, ora e porto di partenza;

▼B

n. di riferimento del giornale di bordo (5): giorno, mese, ora e porto di ritorno;

n. di riferimento del giornale di bordo (6): data e luogo di sbarco qualora sia diverso dai dati riportati al numero (5);

n. di riferimento del giornale di bordo (7): data, nome, indicativo radio, nazionalità e numero di identificazione esterna della nave che riceve le catture in caso di trasbordo.

Qualora la pesca venga effettuata in coppia, il nome del secondo peschereccio e del suo comandante, nonché il suo numero di identificazione esterna, devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo.

Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo, indicando naturalmente soltanto i quantitativi catturati e conservati a bordo, in modo da registrare le catture una sola volta.

2.3. **Dati relativi agli attrezzi**

n. di riferimento del giornale di bordo (8): attrezzo di pesca: il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all'allegato VI, colonna 1;

n. di riferimento del giornale di bordo (9): dimensioni delle maglie delle reti in mm;

n. di riferimento del giornale di bordo (10): dimensioni degli attrezzi secondo le norme di cui all'allegato VI, colonna 2 (facoltativo).

2.4. **Dati relativi all'attività di pesca**

2.4.1. *Tipo d'informazione*

Le informazioni sull'attività di pesca devono essere fornite secondo la numerazione riportata sulla pagina del libro di bordo, indicando ai numeri seguenti:

n. di riferimento del giornale di bordo (11): data corrispondente ad ogni giorno in mare;

n. di riferimento del giornale di bordo (12): numero delle operazioni di pesca secondo le indicazioni di cui all'allegato VI, colonna 3 (facoltativo);

n. di riferimento del giornale di bordo (13): tempo di pesca (indicazione facoltativa), inteso come numero di ore di presenza in mare, da cui vengono sottratte le ore impiegate per il transito verso, tra o da i fondi di pesca, oppure i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è in riparazione o si trova in avaria. Il numero di ore dedicate alla ricerca del pesce (ad esempio, con l'ecogoniometro) deve essere tuttavia considerato come tempo di pesca;

n. di riferimento del giornale di bordo (14): posizione.

Esempi

— «Divisione CIEM o zona NAFO»: riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicare il codice di tale divisione.

Esempio: IV a), VI b) o VII g).

— «Riquadro statistico»: riferirsi ai riquadri statistici del CIEM riportati sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo. Si tratta di zone delimitate da latitudini e longitudini corrispondenti a valori

▼B

interi espressi in gradi + 30′ oppure a valori interi per le latitudini ed a valori interi espressi in gradi per le longitudini.

Indicare, in base ad una combinazione di cifre e di lettere, il riquadro statistico (o i riquadri statistici) in cui è stata effettuata la maggior parte delle catture (per esempio, la zona compresa tra 56° e 56°30′ latitudine Nord e tra 6° e 7° longitudine Est corrispondente al codice CIEM 41/F6).

Tuttavia, possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali la nave ha pescato nel corso di una giornata.

— «Zona di pesca paesi terzi»: indicare eventualmente la zona di pesca dei paesi terzi o le acque al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati con i seguenti codici riportati sulle carte poste sulle copertine:

N = Norvegia

▼A2

▼B

FR = Færøer

▼A1

▼B

CDN = Canada

IS = Islanda

A = Altomare

▼M5
▼C2

2.4.2. *Quantitativi catturati e conservati a bordo [n. di riferimento del giornale di bordo: (15)]*

Devono essere annotate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Per le attività di pesca effettuate nel Mediterraneo sono tuttavia iscritte nel giornale di bordo solamente le specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente, può essere utilizzata una nuova pagina.

Indicare, se del caso, l'unità di misura utilizzata e il peso netto medio in kg del peso vivo contenuto in tale unità (cesta, cassa, ecc.).

▼B

2.4.3. *Valutazione facoltativa degli scarti* [n. di riferimento del giornale di bordo: (16)]

Indicare i quantitativi di pesce scartato, preferibilmente in chilogrammi di peso vivo o eventualmente in un'altra unità di misura indicata al n. (15). Tali dati sono forniti unicamente a scopi scientifici e non saranno considerati ai fini del calcolo dei contingenti.

2.5. **Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo**

— Deve essere compilata una riga per ogni giorno in mare.

— Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata, nel corso della stessa giornata, in una nuova divisione CIEM.

— Deve essere compilata una nuova riga quando la pesca viene effettuata, nel corso della stessa giornata, in un'altra zona di pesca.

— Deve essere usata una nuova pagina:

 — quando si utilizza un nuovo attrezzo o una rete con maglia diversa da quella precedentemente usata;

 — per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio.

3. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

Disposizioni generali

Dopo ogni viaggio, all'atto dello sbarco a terra, il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m, battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro, oppure il suo mandatario, deve

▼B

presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco. In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità, il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo.

In caso di trasbordo, il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pesce. L'originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce.

Dati da fornire

I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi trasbordati devono essere indicati per ciascuna specie nella dichiarazione di cui all'allegato I, soltanto in calce all'ultima pagina utilizzata, conformemente alle disposizioni seguenti:

— *Presentazione del pesce* [n. di riferimento del giornale di bordo: (17)]

Per «presentazione» s'intende il tipo di trasformazione subito dal pesce. Indicare, se del caso, la natura di tale trasformazione: EVIS per svisceramento, ÉTÊTÉ per decapitazione, FILET per filettatura, ecc. Se non è stata effettuata alcuna trasformazione, indicare ENT per pesce intero.

— *Unità di misura dei quantitativi sbarcati* [n. di riferimento del giornale di bordo: (18)]

Indicare l'unità di misura utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc.) al momento dello sbarco e il peso netto, in chilogrammi, del pesce contenuto in tale unità. L'unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo.

— *Peso totale per specie delle catture sbarcate/trasbordate* [n. di riferimento del giornale di bordo: (19)]

▼M5
▼C2

Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per ciascuna specie.

▼B

Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione del prodotto a bordo.

Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente.

— *Divisione CIEM/zona NAFO* ►A1 */COPACE* ◄ ►M5 ►C2 */CGPM* ◄ ◄ *e zona di pesca paesi terzi* [n. di riferimento del giornale di bordo: (22)]

Indicazione facoltativa per le navi obbligate a tenere un giornale di bordo: indicare la divisione CIEM o la zona NAFO ►A1 / COPACE ◄ ►M5 ►C2 /CGPM ◄ ◄ nella quale sono state effettuate le catture.

4. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

4.1. **Procedura per la compilazione**

4.1.1. Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili.

4.1.2. Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta, seguita dalla sigla del comandante o del mandatario.

4.1.3. Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave. Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo.

4.1.4. Ogni riga del giornale di bordo deve essere siglata dal comandante. Ogni pagina del giornale di bordo, eventualmente completata dalla dichiarazione di trasbordo, deve essere firmata dal comandante. La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario.

▼B

4.2. **Procedura di trasmissione**

4.2.1. In caso di sbarco in un porto del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, l'originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati o inviati alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco.

4.2.2. ►M1 In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, la prima copia della dichiarazione di sbarco deve essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco. ◄ L'originale o gli originali del giornale di bordo nonché l'originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco.

4.2.3. In caso di sbarco in unpaese terzo, l'originale o gli originali delgiornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco.

4.2.4. In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuti in occasione di un trasbordo, la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità portuali.

4.2.5. In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata, la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato. L'originale di detto documento deve essere consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall'arrivo in porto.

4.2.6. In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo, l'originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nel quale è registrata.

4.2.7. Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare l'originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti, i dati richiesti dall'allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo.

4.3. **Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo, la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo**

4.3.1. Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo.

4.3.2. Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco.

4.4. Le copie del giornale di bordo devono essere conservate per un anno.

▼M2

ALLEGATO IVa

ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI AL COMANDANTE CHE HA L'OBBLIGO DI REGISTRARE LO SFORZO DI PESCA NEL GIORNALE DI BORDO CONFORMEMENTE AL MODELLO DELL'ALLEGATO I

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Le presenti istruzioni si aggiungono alle istruzioni contenute nell'allegato IV e sono rivolte a tutti i comandanti delle navi che, in base alla regolamentazione comunitaria, debbono registrare lo sforzo di pesca messo in atto.

2. ISTRUZIONI CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE NEL GIORNALE DI BORDO

2.1. **Disposizioni generali**

a) Tutti i dati previsti nel presente allegato debbono essere registrati nel giornale di bordo.

b) Per la registrazione dell'ora si utilizza l'ora universale (GMT).

c) La zona di sforzo deve essere registrata usando i codici dell'allegato VIa.

d) Le specie bersaglio devono essere registrate usando i codici dell'allegato VIa.

2.2. **Dati relativi allo sforzo di pesca**

a) *Attraversando una zona di sforzo*

Quando un peschereccio autorizzato entra in una zona di sforzo senza svolgere attività di pesca in tale zona, dev'essere completata una linea supplementare. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale linea:

la data; la zona di sforzo; le date e tempi di entrata ed uscita; la parola «crossing» .

b) *Entrata in una zona di sforzo*

Quando il peschereccio entra in una zona di sforzo in cui è prevedibile svolgere attività di pesca, dev'essere completata una linea supplementare. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale linea:

«la data; la parola“entry”; la zona di sforzo; l'ora di entrata e le specie bersaglio».

c) *Uscita da una zona di sforzo*

— Quando un peschereccio abbandona una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca e quando il peschereccio entra in un'altra zona di sforzo nella quale è previsto eseguire un'attività di pesca, dev'essere completata una linea supplementare. In questa linea vanno inserite le seguenti informazioni:

« la data; la parola “entry”; la nuova zona di sforzo, l'ora di uscita ed entrata e le specie bersaglio ».

— Quando un peschereccio abbandona una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca e non eseguirà altre attività di pesca in una zona di sforzo, dev'essere completata una linea supplementare. In tale linea vanno inserite le seguenti informazioni:

« la data; la parola “exit”; la zona di sforzo; l'ora di partenza e le specie bersaglio ».

▼M2

d) *Pesca transzonale* [1]

Quando il peschereccio esercita attività di pesca transzonali dev'essere compilata una linea supplementare. In questa linea vanno inserite le seguenti informazioni:

« la data; l'indicazione “trans-zonal”; l'ora della prima uscita e relativa zona di sforzo, l'ora dell'ultima entrata e relativa di sforzo e le specie bersaglio ».

2.3. **Dati relativi alla comunicazione dei movimenti della nave**

Quando una nave che esercita un'attività di pesca demersale è tenuta a comunicare i propri movimenti alle autorità competenti, le informazioni di cui al punto 2.2, lettere b), c) e d) sono completate da:

— la data e l'ora di comunicazione;

— la posizione geografica della nave;

— il mezzo di comunicazione utilizzato e, eventualmente, la stazione radio utilizzata;

— il o i destinatari della comunicazione.

2.4. **Dati relativi allo sforzo di pesca con attrezzi fissi**

Quando una nave esercita l'attività di pesca utilizzando attrezzi fissi il comandante di questa nave è tenuto a compilare una linea supplementare corrispondente al giorno in mare considerato. In questa, linea debbono essere inserite le seguenti informazioni:

«la data e l'ora in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, nonché la data e l'ora di completamento dell'operazione di pesca».

[1] Le navi che restano ad una distanza non superiore a 5 miglia nautiche dal confine tra due zone di pesca debbono registrare, durante un periodo di 24 ore, la prima entrata e l'ultima uscita.

▼B

ALLEGATO V

ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L'OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL'ALLEGATO II E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL'ALLEGATO II

1. OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti delle navi che, in base alla regolamentazione della Comunità economica europea, devono tenere il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto.

2. ISTRUZIONI CONCERNENTI IL GIORNALE DI BORDO

2.1. **Disposizioni generali**

▼M6

2.1.1. *Pescherecci soggetti all'obbligo di tenere un giornale di bordo*

Sono tenuti a compilare il giornale di bordo tutti i comandanti di pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto uguale o superiore a 10 metri.

Sono altresì tenuti a compilare il giornale di bordo i comandanti di pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, qualora lo richieda lo Stato membro di cui il peschereccio batte la bandiera o in cui è registrato.

▼B

2.1.2. *Modalità per la compilazione del giornale di bordo*

— Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno non oltre le ore 24.00 o al momento dell'arrivo in porto.

— Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare.

— Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie.

— Se uno Stato membro lo desidera, le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandierea o immatricolate nel registro di tale Stato membro. A tal fine, le autorità competenti comunicheranno le istruzioni supplementari.

2.2. **Dati relativi alla nave**

Nella parte superiore di ogni pagina del giornale di bordo si devono fornire le informazioni generali sulla nave o, se del caso, sulle navi.

Qualora la pesca venga effettuata in coppia, il nome della seconda nave e del suo comandante, nonché il suo numero di identificazione esterno devono essere riportati sotto i dati relativi alla nave per la quale viene compilato il giornale di bordo.

Anche i comandanti delle altre navi devono tenere un giornale di bordo, indicando soltanto i quantitativi catturati e conservati a bordo, in modo che le catture vengano contabilizzate una sola volta.

2.3. **Dati relativi agli attrezzi**

— attrezzo di pesca: il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all'allegato VI, colonna 1;

— dimensioni delle maglie delle reti in mm.

2.4. **Dati relativi all'attività di pesca**

2.4.1. *Tipo d'informazione*

Le informazioni sulle attività di pesca devono essere fornite come indicato nella pagina del giornale di bordo, per ogni operazione di pesca.

Compilare le colonne:

— ora inizio operazione;

— ora fine operazione;

▼B

— ore di pesca effettuate: indicare la differenza in ore tra l'inizio e la fine dell'operazione di pesca;

— posizione: latitudine e longitudine.

Esempi

— «Divisione CIEM o zona NAFO»: riferirsi alle divisioni del CIEM riportate sulle carte poste sulla copertina del giornale di bordo e indicarne il codice.

Esempio: V a) o NAFO 1.

▼M5
▼C2

2.4.2. *Quantitativi catturati e conservati a bordo*

Devono essere annotate nel giornale di bordo le catture di tutte le specie conservate a bordo in quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo. Per le attività di pesca effettuate nel Mediterraneo sono tuttavia iscritte nel giornale di bordo solamente le specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Qualora il numero totale delle colonne fosse insufficiente, può essere utilizzata una nuova pagina.

▼B

2.4.3. *Stima dei quantitativi scartati*

Indicare i quantitativi di pesce scartati, in chilogrammi di peso vivo o in un'altra unità di misura. Tali informazioni sono fornite esclusivamente a fini scientifici e non ne verrà tenuto conto per il calcolo dei contingenti.

2.5. **Periodicità delle iscrizioni nel giornale di bordo**

Il giornale di bordo deve essere compilato quotidianamente, utilizzando una riga per ogni operazione di pesca.

3. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

Disposizioni generali

Dopo ogni viaggio, all'atto dello sbarco a terra, il comandante di ogni peschereccio di lunghezza superiore a 10 m, battente bandiera o immatricolato nel registro di uno Stato membro, oppure il suo mandatario, deve presentare alle autorità del luogo di sbarco una dichiarazione di sbarco.

In caso di trasbordo o di sbarco a terra fuori del territorio della Comunità, il comandante trasmette immediatamente allo Stato di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata i dati che egli riporta nella dichiarazione di sbarco/trasbordo.

In caso di trasbordo, il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pesce. L'originale del documento doganale T2M compilato dal comandante della nave che ha effettuato la pesca deve essere consegnato al comandante della nave che riceve il pesce.

Dati da fornire

I quantitativi sbarcati o la stima dei quantitativi trasbordati devono essere indicari per ciascuna specie nella dichiarazione, soltanto in calce all'ultima pagina utilizzata, conformemente alle disposizioni seguenti:

— *Divisione CIEM/zona NAFO e zona di pesca paesi terzi*

Indicazione facoltativa per le navi che devono tenere un giornale di bordo: indicare la divisione CIEM o la zona NAFO nella quale è stata effettuata la maggior parte delle catture.

— *Presentazione del pesce*

Per «presentazione» s'intende il tipo di trasformazione subito dal pesce. Indicare, se del caso, la natura di tale trasformazione: EVIS per sviscerameno, ÉTÊTÉ per decapitazione, FILET per filettatura, ecc. Se non è stata effettuata alcuna trasformazione, indicare ENT per pesce intero.

— *Unità di misura dei quantitativi sbarcati*

Indicare l'unità di misura utilizzata (ad esempio ceste, casse, ecc.) al momento dello sbarco e il peso netto, in chilogrammi, del pesce

▼B

contenuto in tale unità. L'unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di bordo.

— *Peso totale per specie delle catture sbarcate/trasbordate*

▼M5
▼C2

Indicare il peso o i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per ciascuna specie.

▼B

Il peso corrisponde a quello del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione del prodotto a bordo.

Il competente servizio dello Stato membro applicherà i coefficienti di conversione per calcolare il peso vivo corrispondente.

4. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL GIORNALE DI BORDO E ALLA DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

4.1. **Procedura per la compilazione**

4.1.1. Le annotazioni riportate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo devono essere leggibili e indelebili.

4.1.2. Nessun dato riportato nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco/trasbordo deve essere cancellato o modificato. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta, seguita dalla sigla del comandante o del mandatario.

4.1.3. Deve essere compilata almeno una dichiarazione di sbarco per nave. Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo.

4.1.4. Ogni pagina del giornale di bordo deve essere firmata dal comandante. La dichiarazione di sbarco deve essere firmata dal comandante o dal suo mandatario. La dichiarazione di trasbordo deve essere firmata dal comandante.

4.2. **Procedura di trasmissione**

4.2.1. In caso di sbarco in un porto del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, l'originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere presentati oinviati alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco.

4.2.2. ►M1 In caso di sbarco in un paese membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, la prima copia della dichiarazione di sbarco deve essere presentata o inviata alle competenti autorità di tale paese entro 48 ore a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco. ◄ L'originale o gli originali del giornale di bordo nonché l'originale della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco.

4.2.3. In caso di sbarco in un paese terzo, l'originale o gli originali del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco devono essere inviati alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, entro 48 ore al massimo dal termine delle operazioni di sbarco.

4.2.4. In caso di sbarco in un porto comunitario dei quantitativi ricevuti in occasione di un trasbordo, la copia della dichiarazione di trasbordo ricevuta in conformità del punto 3 deve essere consegnata o inviata alle competenti autorità.

4.2.5. In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato membro o nel quale è registrata, la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato. L'originale di detto documento deve essere consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata, entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall'arrivo in porto.

4.2.6. In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di un paese terzo, l'originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità dello Stato membro di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nel quale è registrata.

▼B

4.2.7. Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare l'originale o gli originali del giornale di bordo e delle dichiarazioni di sbarco o di trasbordo alle competenti autorità del paese membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è registrata entro i termini stabiliti, i dati richiesti dall'allegato I o III per le dichiarazioni di sbarco devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo.

4.3. **Responsabilità del comandante per quanto concerne il giornale di bordo, la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo**

4.3.1. Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo.

4.3.2. Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la veridicità degli altri dati iscritti nel giornale di bordo e nella dichiarazione di trasbordo e quella di tutti gli elementi della dichiarazione di sbarco.

4.4. Le copie del giornale di bordo devono essere conservate per un anno.

▼B

ALLEGATO VI

ATTREZZI ED OPERAZIONI DI PESCA

Tipo di attrezzo	Colonna 1 Codice	Colonna 2 Dimensioni/numero (in metri)	Colonna 3 Unità di utilizzazione
Rete a strascico di fondo a divergenti	OTB	Modello della rete a strascico (1)	Numero di volte in cui la rete è stata calata (le reti sono state calate)
Rete a strascico	TBB	Lunghezza del palo o per numero di pali	
Draga	DRB	Larghezza per numero di draghe	
Rete a strascico di fondo in coppia	PTB	Modello della rete a strascico (1)	
Cianciolo danese (immerso)	SDN	Lunghezza totale del cianciolo	
Cianciolo scozzese (galleggiante)	SSC	Lunghezza totale del cianciolo	
Rete pelagica a divergenti	OTM	Modello della rete a strascico (1)	Numero di volte in cui la rete è stata calata
Rete pelagica in coppia	PTM	Modello della rete a strascico (1)	
Reti di circuizione	PS	Lunghezza, altezza	Numero di volte in cui la rete è stata calata
Reti da imbrocco	GN	Lunghezza, altezza	Numero di reti calate in acqua nel giorno indicato
Reti da imbrocco fisse	GNS	Lunghezza, altezza	Numero di reti calate in acqua nel giorno indicato
Reti da imbrocco alla deriva	GND	Lunghezza, altezza	Numero di reti calate in acqua nel giorno indicato
Tramaglio	GTR	Lunghezza, altezza	Numero di reti calate in acqua nel giorno indicato
Palangrese Palangrese fisso Palangrese alla deriva	LL LLS LLD	Numero di ami calati in acqua per giorno e per lenza	
Lenze a mano e lenze da canna	LHP	Numero totale di ami/lenze calati in acqua per giorno (2)	
Cannai	FPO	Numero di cannai calati in acqua nel giorno indicato	
Attrezzi non precisati	MIS		

(1) Indicare il modello della rete a strascico definita dal fabbricante. Si può comunque indicare il perimetro a livello del quadrato come pari al prodotto tra il numero delle maglie e il lato della maglia, se quest'ultima cifra è nota.

(2) Indicare il numero di ami e il numero di lenze separati da un trattino.

▼M7

ALLEGATO VIa

Tabella 1

SFORZO DI PESCA — ACQUE OCCIDENTALI — Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio

Attività di pesca		
Specie bersaglio	Osservazioni	Codici della zona di sforzo
Demersali	Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 ([1])	A: CIEM V-VI B: CIEM VII (ad esclusione della zona biologicamente sensibile) C: CIEM VIII
Cappesante atlantiche	Cappasanta atlantica	D: CIEM IX E: CIEM X
Granchi	Granchio di mare e grancevola	F: COPACE 34.1.1 G: COPACE 34.1.2 H: COPACE 34.2.0 J: zona biologicamente sensibile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003

([1]) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

Tabella 2

SFORZO DI PESCA — MAR BALTICO — Regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio

Attività di pesca		
Specie bersaglio	Osservazioni	Codici della zona di sforzo
Demersali		T: sottodivisioni 22-32
Pelagici	Aringa, spratto	U: sottodivisioni 30 e 31 X: sottodivisioni 22-29 e sottodivisione 32
Pesci anadromi e di acqua dolce	Salmone, trota di mare e pesci d'acqua dolce	T: sottodivisioni 22-32

▼M5
▼C2

ALLEGATO VII

TABELLA

Elenco delle specie che devono essere registrate nel giornale di bordo e nella dichiarazione di sbarco dalle navi che operano esclusivamente nel Mare Mediterraneo

Nome	Denominazione latina	Codice FAO a tre lettere
Tonno bianco (*)	Thunnus alalunga	ALB
Sardone	Engraulis encrasicholus	ANE
Tonno obeso (*)	Thunnus obesus	BET
Melù (*)	Micromesistius poutassou	WHB
Tonno rosso	Thunnus thynnus	BFT
Orata	Sparus aurata	SBG
Merluzzo argentato	Merluccius merluccius	HKE
Suro (*)	Trachurus spp	JAX
Sgombro	Scomber scombrus	MAC
Rospo (*)	Lophius piscatorius	ANF
Triglia di scoglio	Mullus surmuletus	MUR
Sardina	Sardina pilchardus	PIL
Spigola	Dicenrarchus labrax	BSS
Triglia di fango	Mullus barbatus	MUT
Pesce spada	Xiphias gladius	SWO

(*) Solamente nella dichiarazione di sbarco.

▼B

ALLEGATO VIII

PROCEDURE DI TRASMISSIONE VIA RADIO

1. Se uno sbarco o un trasbordo viene effettuato più di 15 giorni dopo la cattura, devono essere comunicate le informazioni seguenti:

 — i quantitativi di ogni specie elencata nell'allegato VII, catturata e conservata a bordo o trasbordata o sbarcata al di fuori della zona di pesca della Comunità dopo l'informazione precedente (in kg);

 — la divisione CIEM o la zona NAFO ►A1 o la zona COPACE ◄ dalla quale provengono le catture, indicando separatamente le catture effettuate nelle acque di un paese terzo o fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati.

2. I dati di cui al punto 1 devono essere trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate, preceduti dal nome della nave, dall'indicativo radio, dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante.

 Se la nave non può effettuare la comunicazione, il messaggio può essere affidato ad un'altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo.

3. Il comandante della nave deve provvedere affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti.

▼M2

ALLEGATO VIIIa

STAZIONI RADIO RICONOSCIUTE DALLA COMMISSIONE

Nome	Indicativi radio
▼M6	
▼M2	
Tarifa	EAC
Chipiona	
Finistère	EAF
Coruña	
Cabo Peñas	EAS
Machichaco	
Dublin	
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
▼M6	
Bordeaux-Arcachon	FFC
Saint-Nazaire	FFO
Brest	FFU
▼M2	
Portshead	GKA
	GKB
	GKC
Wick	GKR
Stonehaven	GND
Cullercoats	GCC
Humber	GKZ
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Land's End	GLD
Portpatrick	GPK
Hebrides	GHD
Lewis	
Skye	
Oban	
Islay	
Clyde	
Morcombe Bay	
Anglesey	GLV
Cardigan Bay	
Celtic	
Ilfracombe	GIL
Pendennis	
Start Point	
Weymouth Bay	
Hastings	
North Foreland	GNF
Oostende	OST
	OSU

▼**M2**

ALLEGATO VIIIb

AUTORITÀ COMPETENTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI NELLE ACQUE MARITTIME SOGGETTE ALLA SOVRANITÀ O ALLA GIURISDIZIONE DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO

GERMANIA	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Palmaille 9 D-22767 Hamburg Tel.: (040) 38 90 51 80 Fax: (040)38 90 51 60 Telex: 214 763 BLE D
BELGIO	Ministerie van Middenstand en Landbouw Dienst Zeevisserij Administratief Centrum Vrijhavenstraat 5 B-8400 Oostende Tel.: (32-59) 51 29 94 Fax: (32-59) 51 45 57 Telex: 81075 DZVOST
DANIMARCA	Fiskeridirektoratet Stormgade 2 DK-1470 København K Fax: (45) 33 96 39 00 Telex: FM 16144 DK
FRANCIA	Cross A Château-La-Garenne F-56410 Étel Telex: Crossat 950519
IRLANDA	Naval Supervisory Centre Haulbowline Cork Fax: (353) 021 379 108 Telex Cork 24924
REGNO UNITO	For vessels operating in ICES Area VII Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Nobel House 17 Smith Square London SW1P 3JR Fax: (44) 171 990 673373 Telex: (44) 171 922711 Per navi operanti in Area Vb (zona EC) e VI Scottish Office of Agriculture, Environment and Fisheries Department Pentland House 47 Robb's Loan Edinburgh EH14 ITW Fax: (44) 131 244 6471 Telex: (44) 727 696

▼**M2**

SPAGNA	Secretaría General de Pesca Marítima (Segepesca) c/o Ortega y Gasset, 57 Madrid Télex: 47457 SGPM E
PAESI BASSI	Algemene Inspectiedienst Kloosterraderstraat 25 Postbus 234 NL-6460 AE Kerkrade Fax: (045) 546 10 11
PORTOGALLO	Direcção-Geral das Pescas Avenida 24 de Julho, n.º 80 Lisboa Telex: 12696 SEPGC P